



COMUNE DI MARIGLIANO
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

(approvato con delibera del Commissario Prefettizio n.5 dell.01.12.2008)

I N D I C E

CAPO PRIMO: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.

Art. 2 - Finalità.

Art. 3 - Principi generali per il trattamento dei dati personali.

CAPO SECONDO: CARATTERISTICHE E MODALITA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 - Sistema di videosorveglianza.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche degli impianti.

Art. 6 - Metodologie di rilevazione.

Art. 7 - Modalità di gestione degli impianti.

Art. 8 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

CAPO TERZO: MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 8 - Titolare, responsabili ed incaricati del trattamento dei dati.

Art. 9 - Informativa.

Art. 10 - Modalità di trattamento dei dati personali raccolti.

Art. 11 - Diritti dell'interessato.

Art. 12 - Sicurezza dei dati.

CAPO QUARTO: NORME TRANSITORIE

Art. 13 - Entrata in vigore e norme di garanzia.

CAPO PRIMO

Principi Generali

Art. 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento detta le norme per l'installazione e la gestione di impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Marigliano, nell'ambito del suo territorio comunale, nonché per l'utilizzo dei dati personali raccolti.
2. Il presente regolamento si uniforma alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 29/04/2004 emanato dall'Autorità Garante della Privacy, garantendo che tutte le fasi, dalla installazione alla gestione degli impianti, all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali raccolti, si svolgano nel rispetto dei principi e dei limiti ivi fissati.
3. Per tutto quanto non sia espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e nel provvedimento dell'Autorità Garante della Privacy sopra citati.

Art. 2 – FINALITA' DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione degli impianti di videosorveglianza all'interno del territorio comunale persegue le seguenti finalità:
 - tutela e sicurezza del patrimonio comunale, comprensivo dei beni immobili di proprietà comunale, (edifici, costruzioni in genere, spazi pubblici), dei beni mobili detenuti in proprietà o in custodia;
 - controllo e regolamentazione del traffico veicolare in aree ad accesso limitato;
 - attività correlate alla tutela della pubblica sicurezza;
 - controllo di determinate aree con obiettivi specifici, legati alla pubblica sicurezza e alla viabilità.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:
 - Principio di LICEITA': il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in quest'ambito esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2..
 - Principio di NECESSITA': ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve, "ab origine", essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata.

- Principio di PROPORZIONALITA': la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista una effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza.

CAPO SECONDO

Caratteristiche e modalità di gestione degli impianti

Art. 4 – SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Comune di Marigliano gestisce sistemi di videosorveglianza caratterizzati da:
 - centri di raccolta dei dati
 - centri di responsabilità di gestione dei dati.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sono a circuito protetto e possono essere costituiti da una o più telecamere fisse e/o mobili.
2. Le telecamere sono collocate opportunamente al fine di controllare i luoghi, gli edifici e gli accessi da sorvegliare.
3. La posizione delle telecamere e le eventuali fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile della gestione dell'impianto e possono essere eseguite dai tecnici delle ditte fornitrici degli impianti.

Art. 6 – METODOLOGIE DI RILEVAZIONE

1. I sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Marigliano prevedono la videoregistrazione 24 ore su 24.
2. E' consentita la visualizzazione in tempo reale delle immagini riprese tramite monitor, nel rispetto delle prescritte norme sulla riservatezza.
3. Laddove richiesto è possibile l'installazione di monitor presso la locale stazione dei Carabinieri o posti di Polizia, che dovranno garantire adeguate forme di riservatezza.

Art. 7 – MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. La responsabilità della gestione di ogni impianto di videosorveglianza è demandata al Responsabile del Settore afferente, ferma la possibilità dello stesso di nominare uno o più collaboratori.
2. La presa in carico della responsabilità è determinata dal responsabile del settore che attiva le procedure per l'acquisto e l'installazione del sistema di videosorveglianza, salvo diverse disposizioni impartite dal Sindaco o dal Segretario/Direttore Generale.
3. Ogni responsabile cura l'adeguamento alle norme di sicurezza vigenti ed il controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

Art. 8 – CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI

I supporti magnetici od ottici sono conservati in idoneo armadio blindato o cassaforte e l'apertura della stessa è consentita al solo responsabile della gestione e trattamento dei dati e suoi delegati.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

CAPO TERZO

Modalità di trattamento dei dati personali

Art. 8 – TITOLARE, RESPONSABILI ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. E' titolare del trattamento dei dati raccolti ogni responsabile del settore di cui al precedente Art.7, il quale garantisce le misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

2. Il Responsabile può individuare, con proprio provvedimento, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano attenendosi alle istruzioni da esso impartite.

Art. 9 – INFORMATIVA

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tutti i soggetti potenzialmente interessati devono essere informati circa l'accesso in un'area soggetta a videosorveglianza.

2. Il Responsabile all'atto dell'installazione delle telecamere assicura il posizionamento in prossimità dell'area soggetta a controllo di appositi cartelli informativi. Ove fossero collocate più telecamere ed in rapporto all'ampiezza dell'area soggetta a controllo, saranno apposti più cartelli. Se l'impianto è collocato all'interno di edifici, l'avviso conterrà la specifica informativa di cui all'Allegato A).

Art. 10 – MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 3 e previo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 9, il trattamento dei dati personali raccolti e registrati mediante impianti di videosorveglianza è effettuato nel rispetto delle seguenti regole:

a) i dati raccolti sono trattati dal responsabile e dagli incaricati individuati ai sensi della normativa vigente, sulla base delle istruzioni fornite dal titolare. Il trattamento consiste nella conservazione e nella visione delle immagini registrate, quest'ultima consentita nei seguenti casi:

1. su richiesta di Autorità Giudiziarie o organi di Polizia;

2. per esigenze di manutenzione dell'impianto, limitatamente ai soggetti a ciò specificamente incaricati.

3. quando si renda necessario ai fini della difesa di una situazione giuridicamente tutelata e a seguito di istanza motivata;

b) per ogni impianto di videosorveglianza attivato, deve essere stabilito e reso noto se le immagini sono registrate.

c) E' possibile disporre la registrazione ciclica dei filmati, con cancellazione automatica degli stessi mediante sovrapposizione. Ogni Responsabile di un impianto di videosorveglianza, con propria disposizione, secondo le specifiche esigenze, può stabilire criteri e regole per i tempi di conservazione e di cancellazione delle immagini e dei filmati registrati.

Art. 11 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza, ciascun interessato ha diritto a conoscere l'esistenza del trattamento

di dati che possano riguardarlo, nonché ad esercitare su di essi i diritti riconosciutigli ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003.

2. In particolare l'interessato ha diritto di:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza di propri dati personali, la loro origine, nonché le finalità del trattamento;
- b) ottenere la comunicazione degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati
- c) ottenere l'indicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i propri dati possono essere comunicati;
- d) ottenere la cancellazione, trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di norma di legge, compresi quelli per i quali non risulta più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
- e) opporsi per motivazioni legittime al trattamento dei propri dati personali, anche quando il medesimo trattamento sia pertinente alla finalità per la quale sono stati raccolti.

3. Le istanze per l'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti, disciplinati agli artt. 7 e ss. Del D.lgs. n. 196/2003, sono presentate al Responsabile del trattamento dei dati di cui al presente regolamento così come individuato ai sensi dell'art. 8 comma 2°. L'istanza può essere riproposta, in presenza di giustificati motivi, decorsi almeno 90 giorni dalla prima presentazione.

Art. 12 – SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti mediante impianti di videosorveglianza sono protetti da idonee misure di sicurezza che riducono al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o trattamento non consentiti o non conformi alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto già previsto all'art. 10, si stabilisce che gli impianti di videoregistrazione sono collocati in locali ad accesso selettivo.

3. L'accesso ai suddetti locali è limitato al Responsabile o a suoi incaricati.

CAPO QUARTO

Norme transitorie

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME DI GARANZIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.

2. Il titolare garantisce l'applicazione delle seguenti disposizioni agli impianti di videosorveglianza di nuova installazione, nonché a quelli esistenti, ed accerta che, entro l'entrata in vigore del presente Regolamento, ogni impianto sia conforme alle previsioni in esso contenute.



COMUNE DI MARIGLIANO
Provincia di Napoli

